

**ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE
"AMICI DELLA FIOM"**

L'anno 2016, il giorno 01 del mese di Marzo in Roma (RM), Via Michelangelo Buonarroti n. 29,

sono presenti i signori

- **Evaristo Agnelli** nato a Bergamo (BG) il 27/10/1947, C.F. GNL VST 47R27 A794G;
- **Loris Campetti** nato a Macerata (MC) il 21/07/1948, C.F. CMP LRS 48L21 E783M;
- **Gianni Rinaldini** nato a Reggio Emilia (RE) il 14/03/1951, C.F. RNL GNN 51C14 H223K;

I comparenti con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra i comparenti l'Associazione denominata "Amici della FIOM".

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

L'Associazione si configura quale ente associativo di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e libertà personale degli associati.

Articolo 2

La sede è stabilita in Roma (RM), attualmente in Via Michelangelo Buonarroti n. 29.

Articolo 3

L'Associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.

Articolo 4

Al fine di dotare l'Associazione di un patrimonio iniziale i comparenti dichiarano di aver versato ognuno prima del presente nelle casse dell'Associazione la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00) dando atto che, conseguentemente, il patrimonio dell'Associazione è da oggi costituito da €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

Di dette somme i comparenti se ne rilasciano reciproche liberatorie e quietanze.

Q. R. L. R.

Articolo 5

Lo scopo, l'amministrazione e l'organizzazione dell'Associazione denominata "Amici della FIOM" sono previsti dallo Statuto, composto di 24 articoli, il quale è approvato dai componenti.

Articolo 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo inizialmente di 3 membri, vengono dai componenti all'unanimità nominati:

- *Agnelli Evaristo* in qualità di Presidente;
- *Campetti Loris* in qualità di Consigliere;
- *Rinaldini Gianni* in qualità di Consigliere;

i quali, presenti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

Articolo 8

L'Associazione denominata "Amici della FIOM" è costituita in base alle norme vigenti in materia ed in maniera specifica a quelle di cui alla Legge n. 383 del 07/12/2000 (disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460.

EVARISTO AGNELLI

LORIS CAMPETTI

GIANNI RINALDINI

Evaristo Agnelli
Loris Campetti
Gianni Rinaldini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 04 APR. 2016
al n. 1641 serie 3 versate € 200,00
Euro duecento

L'Addetto
UCCIA GINA
FIRMA SU DELGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Ignaccolo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"AMICI DELLA FIOM"

COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1. E' costituita un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "AMICI DELLA FIOM".

L'Associazione ha sede in Roma (RM), attualmente in Via Michelangelo Buonarroti n. 29.

Non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con verbale di assemblea straordinaria da tenersi a termine di Statuto e di Legge.

Articolo 2. L'Associazione, che sviluppa ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio Nazionale, si configura quale ente associativo di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e libertà personale degli associati.

L'Associazione individua quali punti qualificanti della propria attività i seguenti:

- lo sviluppo e la diffusione della cultura ed il rilancio delle politiche per la ricerca e la formazione;
- la tutela dei diritti del lavoro e la difesa della dignità del lavoratore;
- l'incontro ed il confronto delle istituzioni con le associazioni, le fondazioni, i comitati ed ogni altra espressione della società civile;
- la tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari e culturali, e tutte le attività a queste direttamente connesse;
- il raggiungimento di un ruolo di interlocutore qualificato per istituzioni ed enti locali;
- la promozione del dibattito culturale per la partecipazione civile ed il consenso politico;
- la promozione di politiche per il rilancio della dei settori produttivi;
- la promozione e la diffusione di una maggiore conoscenza dei problemi delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché il sostegno a misure atte a favorire il protagonismo politico e sociale;
- la difesa e la protezione dei diritti della persona umana, delle lavoratrici dei lavoratori individualmente e collettivamente, la ricerca e la promozione della pace e della pacifica convivenza tra i popoli;
- l'individuazione di un soggetto che rappresenti le istanze ed i propositi dell'Associazione stessa presso le Istituzioni;
- lo sviluppo dell'incontro tra donne e uomini, associazioni sociali e culturali e il mondo sindacale;
- la promozione, la ricerca, la conservazione documentale e la diffusione di archivi documentali



G.F.
G.R.

Per il perseguimento delle sue attività istituzionali, l'Associazione utilizza i seguenti strumenti:

- la promozione di attività culturali, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative;
- la promozione di eventi e manifestazioni e la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- le collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni e quanti altri perseguono gli stessi scopi;
- la raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di Enti Pubblici e di Organismi Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari, i redditi derivanti dal patrimonio.

Articolo 3. L'Associazione può attuare le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate ed al di fuori del territorio di Roma e comunque nell'ambito prevalente del territorio Nazionale, con attività programmate nelle forme e con le modalità decise dal Comitato Direttivo. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati ed organizzazioni sociali, può istituire apposite sedi distaccate che abbiano una loro autonomia organizzativa.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali può promuovere pubblicazioni ed iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura atte ad incentivare la diffusione di messaggi dell'Associazione, organizza eventi, favorisce l'incontro fra donne e uomini che possono fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alla crescita sociale, civile, culturale ed economica del paese Italia. Promuove, inoltre, la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici o privati, da destinare agli scopi dell'Associazione.

SOCI

Articolo 4. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche e giuridiche.

Articolo 5. Soci ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche che condividendo i principi di solidarietà e le finalità dell'Associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.


La qualità di socio si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Comitato Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Le quote ed i contributi associativi sono annuali, non trasferibili e non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può in alcuni casi disporre l'esenzione del versamento della quota ordinaria.

Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive), indegnità e decesso, in seguito a deliberazione del Comitato Direttivo.


G. R.

Articolo 6. L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio, il quale avrà diritto di replica, su proposta del Comitato Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

Articolo 7. Sono partecipanti la vita dell'Associazione coloro che condividono le finalità statutarie operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative responsabilità, ed hanno diritto di essere eletti alle cariche associative.

I criteri ed il regolamento per l'ammissione dei partecipanti nell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea.

Articolo 8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività volontarie, libere e gratuite, svolte dai soci e partecipanti per il perseguimento dei fini istituzionali.

Non può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese ai familiari conviventi degli associati sono equiparate a quelle rese agli associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Comitato Direttivo;
- c) Presidente del Comitato Direttivo;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico (se nominati).

Articolo 11. Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale, aventi maggiore età e diritto di voto.

Articolo 12. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- definire ed approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);
- approvare le quote associative annuali dei soci;
- eleggere i componenti del Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;
- approvare i regolamenti associativi.


L.E.
G.R.

Articolo 13. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

Ogni socio rappresenta un voto.

Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

Articolo 14. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti almeno un terzo dei soci.

Articolo 15. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16. Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede dell'Associazione, a cura del Presidente e del Verbalizzante, entro 15 giorni dalla data di deliberazione.

Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

Articolo 17. Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Comitato ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali.

Delibera, inoltre, l'adesione dei nuovi associati. Spettano comunque al Comitato Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Fissa il numero, i compiti ed eventuali rimborsi dei collaboratori amministrativi; delibera sulla quota di versamento dei partecipanti; compila il regolamento operativo ed amministrativo dell'Associazione, delibera inoltre sull'assunzione di personale.

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

Articolo 18. Il Comitato Direttivo è composto da non più di 9 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci. Resta in carica per la durata di tre esercizi.

In caso di dimissioni, il Comitato provvede alla sostituzione del consigliere alla prima riunione.

Le cooptazioni non possono superare il numero di due, per la durata in carica del Comitato Direttivo. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Comitato si intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del nuovo Comitato.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 19. La Presidenza. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente se nominato e la carica avrà durata di tre anni.

La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statuari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Comitato Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente se nominato o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente eletto dal Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le sedute del Comitato e può porre in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' il responsabile esecutivo delle decisioni del Comitato Direttivo e ne cura ogni fase attuativa.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Comitato in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Articolo 20. Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (se nominati)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed i suoi componenti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o nell'Elenco dei Revisori Contabili; è composto da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti, eletti anche tra non soci.

I Revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i rendiconti esprimendo le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di essa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere sempre riconfermati. Essi riferiscono all'Assemblea e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale.

In sostituzione del Collegio può essere nominato un Revisore Unico con le medesime funzioni e con i medesimi poteri del Collegio stesso.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote e dai contributi dei soci;
- b. dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c. da erogazioni, eredità, donazioni e lasciti;
- d. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a. dalle quote annuali dei soci e dai versamenti dei partecipanti;
- b. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti od istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi previsti dallo Statuto;
- c. da contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- d. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- e. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f. da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa e compatibile con le finalità statutarie e dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 22. L'esercizio dell'Associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Comitato Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge, in quanto le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto eccezione per eventuali rimborsi di spese documentate e preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche tra non soci e con il parere favorevole del Comitato Direttivo.


C.R.L.E.
C.R.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, ed in maniera specifica a quella di cui alla Legge 07/12/2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.



Quelli E. D. M. G.
L. G. G.
L. G. G.